

# Corte di Cassazione

Sentenza 26 novembre 2018, n. 52993

(*omissis*)

## Sentenza

sul ricorso proposto da

B. G., nato (*omissis*)

avverso la sentenza in data 23.11.2017 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere (*omissis*);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. (*omissis*), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (*omissis*), che si è riportata ai motivi del ricorso

## Ritenuto in fatto

**1.** Con sentenza in data 23.11.2017 la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto G. B. responsabile del reato di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, decreto legislativo 152/2006 per aver, in qualità di amministratore della società agricola R.E., abbandonato in modo incontrollato su un'area contigua al piazzale antistante l'azienda rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma, a parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Grosseto, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche riducendo la pena a quattro mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda.

**2.** Avverso il suddetto provvedimento il B. ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. C.p.p..

**2.1.** Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli articoli 486 e 487 e 179 C.p.p., la nullità della dichiarazione di contumacia resa dalla Corte di Appello all'udienza del 20.3.201, a seguito dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dalle Camere Penali, e di tutti i successivi atti, non applicandosi al procedimento in esame, che aveva avuto inizio nel 2013 innanzi al Tribunale di Grosseto, la disciplina dell'assenza bensì quella relativa alla contumacia così come previsto dalla normativa transitoria di cui all'articolo 15-bis legge 67/2014. Sostiene che la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio contenente la data del rinvio all'imputato dopo l'astensione del difensore aveva comportato la violazione del diritto di difesa integrante una nullità assoluta, a sua volta derivante dalla dichiarazione di contumacia irritualmente pronunciata.

**2.2.** Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli articoli 548, comma 3 e 585 comma 2 lett. d) C.p.p., la mancata notifica dell'estratto

contumacia all'imputato dichiarato contumace, con conseguente nullità della sentenza di appello non sanata dalla proposizione del presente ricorso, non decorrendo nei confronti di quest'ultimo i termini per l'impugnativa

**2.3.** Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'articolo 256 decreto legislativo 152/2006 e al vizio motivazionale, che non potevano ritenersi compresi tra i rifiuti i beni ed i materiali appartenenti all'azienda aventi un'utilità funzionale per la stessa, come gli pneumatici, che erano stati rinvenuti nelle vicinanze di bacini di contenimento di materiale destinato all'alimentazione zootecnica, come dichiarato dal teste P., mentre venivano utilizzati come zavorra o per l'autovettura Renault 4 che, seppur priva di targa, perfettamente funzionante e perciò utilizzabile all'interno dell'area aziendale, mentre per quanto concerne i materiali contenenti amianto l'abbandono non era incontrollato avendo l'azienda sottoscritto un accordo di filiera con sovvenzioni regionali per la loro eliminazione ed essendo stata rinvenuta all'interno dell'ufficio documentazione comprovante i contatti in corso con ditte specializzate per l'asporto dei suddetti materiali. Assume altresì che nella nozione di deposito temporaneo devono ritenersi ricompresi gli accumuli dei materiali in un luogo dedicato interno all'azienda destinati allo smaltimento che non potrebbe mai avvenire quotidianamente, pena la paralisi dell'attività di impresa, che per l'imballaggio e le etichettature l'imputato si era affidato alle ditte specializzate contattate per lo smaltimento e che l'omogeneità delle categorie era rispettata stante la vicinanza di materiali tra loro affini che non avrebbero potuto per mancanza di spazio essere collocati in singoli gruppi.

**2.4.** Con il quarto motivo eccepisce l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, malgrado l'espressa censura formulata con i motivi di appello, per avere l'imputato cercato di adeguare la propria azienda agricola alle numerose e complesse discipline vigenti.

**3.** Con successiva memoria il difensore ha articolato un nuovo motivo con il quale deduce l'intervenuta prescrizione del reato, risalendo il fatto accertato alla data dell'8.6.2012 ed essendo perciò spirato il termine quinquennale alla data dell'8.6.2017, in pendenza del giudizio di appello. Sostiene al riguardo l'inoperatività della sospensione della prescrizione per effetto dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere Penali stante l'irregolarità della dichiarazione di contumacia, già sviluppata con il primo motivo di ricorso.

### **Considerato in diritto**

**1.** Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato.

Risulta dagli atti di causa, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della doglianza svolta, che all'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di Appello di Firenze in data 20.3.2017, cui il difensore di fiducia dell'imputato non era presente avendo aderito all'astensione proclamata dalle Camere penali, è stata dichiarata, in applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore della legge 67/2014, la contumacia dell'imputato non comparso alla presenza del difensore di ufficio espressamente nominato ex articolo 97, 4 comma C.p.p..

Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, preliminare alla verifica della legittimità dell'impedimento addotto dal difensore è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio che, postulando il controllo sull'esito delle notifiche degli atti introduttivi, nella specie costituiti dal decreto di citazione a giudizio, implica necessariamente, ove gli stessi risultino andati a buon fine, la dichiarazione di contumacia ovvero, secondo la disciplina vigente, la constatazione della sua assenza ove rappresentato dal difensore. Come già affermato da questa Corte, in caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, la dichiarazione di contumacia del primo — e dunque la valutazione circa l'impedimento eventualmente addotto e la conseguente decisione, sentiti il Pm e il sostituto designato dal difensore assente — è preliminare rispetto alla valutazione

dell'impedimento a comparire prospettato dal difensore di fiducia non comparso (Sezione 2, n. 37534 del 03/06/2014 — dep. 12/09/2014, Bragagnini, Rv. 260784 che ha ritenuto legittima la declaratoria di contumacia dell'imputato previa nomina allo stesso di un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia che aveva dichiarato di aderire alla astensione proclamata dall'Ordine degli avvocati).

La diversa giurisprudenza evocata in ricorso non è pertinente al caso di specie venendo affermata la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa della dichiarazione di contumacia in una fattispecie in cui il difensore di ufficio aveva dichiarato di aderire all'astensione, facendo, in tal modo, venir meno ogni assistenza all'imputato (Sezione 5, n. 1841 del 11/01/2000 — dep. 17/02/2000, Fiorillo F, Rv. 215751). Al contrario nel procedimento in esame, pur essendo il difensore di fiducia rimasto assente all'udienza fissata dalla Corte distrettuale per un legittimo impedimento, l'imputato, anch'egli comparso, è stato rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne è stata dichiarata la contumacia ed altrettanto legittimamente è stata omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice a seguito dell'impedimento predetto (conf.: Sezione 4, Sentenza n. 44657 del

12/10/2005 Ud. — dep. 07/12/2005 — Rv. 232373): invero in conformità a quanto chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'articolo 97 C.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (Sezione U, n. 8285 del 28/02/2006 Ud. — dep. 09/03/2006 — Rv. 232905). Nessun avviso del rinvio disposto dalla Corte fiorentina ad udienza fissa doveva conseguentemente essere notificato né all'imputato, in quanto rappresentato dall'avvocato nominato di ufficio, né al difensore di fiducia essendo stata l'ordinanza contenente il rinvio pronunciata alla presenza del sostituto, il quale, assumendo per conto del sostituto i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza ex articolo 102 C.p.p., comma 2, ricopre anche il ruolo di destinatario dell'avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato.

Deve perciò escludersi che così operando la Corte fiorentina sia incorsa in alcuna nullità.

## **2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.**

La dichiarazione di contumacia dell'imputato, correttamente effettuata tanto dal Tribunale quanto dalla Corte di Appello, trattandosi di procedimento instaurato prima delle modifiche di cui alla legge 67/2014 relative al processo in absentia, imponeva la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa. Tuttavia al momento della presentazione del presente ricorso l'imputato, pur non avendo ancora ricevuto la notifica dell'estratto, ha dato prova di avere avuto puntuale conoscenza della sentenza impugnata come si evince dalla procura, in allegato al presente ricorso depositato in data 10.1.2018, con la quale il B. conferisce mandato all'avv. M. per ricorrere in sede di legittimità avverso la suddetta pronuncia.

Pertanto, allorquando, successivamente al deposito del ricorso in Cassazione, si è perfezionata la notifica dell'estratto contumaciale, eseguita il successivo 10.4.2018, l'imputato aveva già consumato il suo potere di impugnazione, con conseguente insussistenza dell'invocata nullità, avendo la notificazione dell'estratto contumaciale lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione: l'omessa antecedente notifica ha, quale unica conseguenza, il mancato decorso dei termini, previsti a pena di decadenza, per la proposizione

dell'impugnativa (Sezione 5, ord. n. 11911 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Zonca, Rv. 246553), da ritenersi perciò nella specie tempestiva.

**3.** Sgombrato il campo dalle eccezioni processuali, quelle di cui al terzo motivo, afferenti alla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, si sostanziano in censure di natura eminentemente fattuale che, nel riprodurre le medesime doglianze articolate con i motivi di appello, non si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte distrettuale, così incorrendo nella censura di inammissibilità.

Quanto alla sussumibilità del materiale, rinvenuto dai verbalizzanti in un'area contigua alla sede dell'azienda, nell'ambito dei rifiuti, trattasi, così come risulta dalla sentenza impugnata, di una molteplicità di oggetti di vario tipo e natura, quali imballaggi, pneumatici fuori uso, materiale di scarto proveniente da attività edile, prodotti da costruzione contenenti amianto ed un'autovettura priva di targa ammucchiati alla rinfusa, insieme a rifiuti urbani indifferenziati, gli uni sugli altri sul terreno ed esposti agli agenti atmosferici, così da costituire un potenziale inquinante dell'ambiente circostante: la natura dei beni cosiccome il loro posizionamento) consente di ritenere corretta la loro definizione come rifiuti che costituiscono beni di cui solitamente ci si disfa ed oggettivamente destinati all'abbandono, salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati, cosa che non è avvenuta nel caso in esame né per la vettura, né per gli pneumatici (sul punto non essendo il ricorso neppure autosufficiente in difetto di allegazione o riproduzione della deposizione del teste secondo cui sarebbero stati utilizzati come zavorra), né a fortiori per i materiali contenenti amianto.

In ogni caso, fermo restando che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'articolo 183 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al Giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sezione 3, n. 7037 del 18/01/2012 — dep. 22/02/2012, Fiorenza, Rv. 252445), va comunque rilevato che, come stigmatizzato in un recente arresto di questa Corte, la definizione dell'articolo 183, comma primo, lett. a), del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione — che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sull'utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sezione 3, n. 19206 del 16/03/2017 — dep. 21/04/2017, Costantino, Rv. 269912 che ha ritenuto corretta, in una fattispecie relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo la qualificazione datane dai Giudici di merito escludendone la destinazione all'utilizzo, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea).

Né emerge dagli atti processuali alcun elemento idoneo che consenta di ritenere che la suddetta condotta fosse riconducibile ad un deposito temporaneo.

Come ripetutamente affermato da questa Corte in materia di reati ambientali, l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 183 del Dlgs n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Sezione 3, n. 23497 del 17/04/2014 — dep. 05/06/2014, Lobina, Rv. 261507; Sezione 3, n. 29084 del 14/05/2015 — dep. 08/07/2015, Favazzo e altro, Rv. 264121). La norma in esame pone una serie di indefettibili condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate

nel Dlgs n. 152 del 2006, tutte concorrenti, per la configurabilità, in presenza di raggruppamento di rifiuti, di un deposito temporaneo, con la conseguenza che in difetto anche di uno di essi il deposito non può ritenersi temporaneo (Sezione 3, n. 38676 del 20/05/2014 — dep. 23/09/2014, Rodolfi, Rv. 260384): le deduzioni di natura esclusivamente fattuale articolate con il presente ricorso non valgono perciò a superare i rilievi della Corte territoriale in ordine all'eterogeneità dei materiali ed alla loro mancanza di stoccaggio e di imballaggio, essendo stata accertata sia la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, compresi quelli di natura pericolosa, sia la loro collocazione direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici, e buttati alla rinfusa, modalità queste all'evidenza sintomatiche della loro definitiva collocazione su tale area.

**4.** Il quarto motivo risulta, anch'esso occorre rilevare— trattandosi di reato di natura contravvenzionale è sufficiente— la condotta in contestazione sia stata posta in essere colposamente, ovverosia in violazione delle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e che il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Non vale opporre, come fa la difesa, la complessità e l'entità della normativa vigente in materia di inquinamento ambientale posto che è soltanto la buona fede, invocabile allorquando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fattore esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa idoneo a determinare uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere, l'unica condizione idonea ad escludere l'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali (Sezione 3, n. 42021 del 18/07/2014 — dep. 09/10/2014, Paris, Rv. 260657; Sezione 1, n. 47712 del 15/07/2015 — dep. 02/12/2015, Basile, Rv. 265424).

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 C.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

## **PQM**

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 18.9.2018

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018